

Indicazioni per la predisposizione dei programmi attuativi, da parte delle Zone Distretto e Società della Salute, relativi al Fondo Dopo di Noi annualità 2021, di cui alla DGR 515 del 2 maggio 2022 (Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare: Fondo Dopo di Noi annualità 2021. Indirizzi di programmazione, annualità 2021, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro delle politiche per le persone con disabilità 7 dicembre 2021).

Indice

1. Finalità del documento

2. Definizioni

3. Destinatari e priorità degli interventi

4. Fasi del processo di co-progettazione

4.1. Individuazione dei soggetti: istruttoria pubblica, valutazione e individuazione dei soggetti

4.2 Avvio della co-programmazione e della co-progettazione

4.3 Redazione del progetto e sottoscrizione degli impegni

5. Programma attuativo zonale

6. Ambiti di intervento

7. Risorse disponibili e modalità di impiego

8. Spese ammissibili e interventi di sistema non finanziabili

9. Verifica dei programmi attuativi zonali

10. Monitoraggio, rimodulazioni, rendicontazione e ammissibilità delle spese sostenute

11. Valenza della programmazione e avvio delle attività

1. Finalità del documento

Il presente documento intende fornire indicazioni di dettaglio per l'attuazione di quanto disposto attraverso la DGR 515 del 2 maggio 2022 che, a seguito del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le Disabilità del 7 dicembre 2021 per il riparto del Fondo Dopo di Noi, ha approvato gli "Indirizzi di programmazione annualità 2021".

In particolare si intende integrare e meglio specificare quanto contenuto nell'allegato B alla DGR 515/2022, che riporta gli elementi essenziali per l'utilizzo delle risorse ex l. 112/2016 per l'annualità 2021, definendo delle indicazioni operative utili alla predisposizione dei programmi attuativi da parte delle Zone Distretto e Società della Salute.

Si rende inoltre necessario aggiornare le indicazioni fornite con i decreti dirigenziali adottati a seguito delle programmazioni regionali del Fondo:

- DD 11890/2017, in ordine agli elementi contenuti nell'allegato A (Avviso pubblico Servizi delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare), in particolare per le sezioni dedicate alle spese ammissibili ed alla natura del cofinanziamento;
- DD 16334/2020, in ordine alle azioni di monitoraggio e rendicontazione poste in capo ai soggetti destinatari del Fondo.

Gli aggiornamenti sono infatti conseguenti, da un lato alle necessità di maggiore definizione delle spese da ammettere a finanziamento e della composizione del cofinanziamento evidenziata dalle Zone Distretto e Società della Salute, e dall'altro all'opportunità di considerare aspetti disciplinati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in merito al processo di co-programmazione e co-progettazione.

Va ricordato, infine, come la messa a regime del Sistema Informativo dei Servizi Sociali – SIOSS – da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia determinato un profondo cambiamento nel quadro delle azioni di monitoraggio e rendicontazione del Fondo Dopo di Noi. Le modalità e le fasi di raccolta periodica dei dati sui percorsi attivati e sviluppati dagli ambiti territoriali, così come la programmazione e la rendicontazione finanziaria, sono adesso ricompresi in un sistema organico di scambio di informazioni tra gli ambiti territoriali e le regioni, e tra queste ed il ministero, che detta regole nuove e imprescindibili.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento si definiscono:

- a) **Beneficiari**: persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016, art. 1, comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
- b) **Soggetto proponente**: è il soggetto preposto alla presentazione del programma attuativo zonale riferito alla delibera di Giunta regionale con la quale è stato programmato l'utilizzo del Fondo Dopo di Noi, ai sensi della l. 112/2016. Possono essere esclusivamente le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale integrata dei sindaci, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria (LR 40/2005, artt. 70 bis e 71 bis);
- c) **Partner**: è un soggetto pubblico o privato che, a seguito di manifestazione di interesse alla co-progettazione e alla successiva valutazione positiva, concorre alla co-programmazione e alla co-progettazione;
- d) **Soggetti sostenitori**: sono i soggetti, di norma del Terzo settore, (in particolare le associazioni di

difesa e tutela dei diritti delle persone con disabilità, associazioni di familiari e più in generale soggetti del Terzo settore la cui finalità prevalente è la difesa delle persone con disabilità), che hanno competenze specifiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e/o Associazioni di familiari di persone con disabilità e che possono dare il loro sostegno e il loro supporto al progetto, pur non partecipando operativamente alla realizzazione degli interventi ivi compresi; partecipano alle fasi della co-programmazione e possono partecipare alle fasi di monitoraggio sull'andamento del progetto;

e) **Co-programmazione:** ossia la fase preliminare di analisi dei bisogni e dell'analisi di contesto;

f) **Co-progettazione:** definita quale l'insieme complesso di attività e processi nei quali i diversi partner condividono conoscenze, competenze e risorse, ha il fine di ideare e realizzare prodotti, servizi e soluzioni innovative e sperimentali, raggiungendo obiettivi mutuamente complementari e creando valore a beneficio dei destinatari finali. La co-progettazione si connota come uno strumento partecipativo e inclusivo che assume la caratteristica di un processo di co-produzione tra pubblico e privato, in particolar modo il privato sociale, che valorizza e incrementa la capacità del sistema di rispondere alla crescente complessità dei problemi che le persone e le famiglie vivono nei loro contesti di vita. Pertanto la co-progettazione, rispettando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza che devono applicarsi a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 12, l. 241/1990), rappresenta lo strumento regolativo dei rapporti di sussidiarietà tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, così come indicato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dalla l.r. 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

g) **Ambiti di intervento:** sono gli ambiti di riferimento per l'attuazione del progetto definiti dal DM 2016, come specificati nella DGR 515/2022; raggruppano le azioni progettuali per finalità omogenee graduate per intensità e/o bisogno assistenziale;

h) **Azione progettuale:** è la singola azione, riconducibile ad uno degli ambiti di intervento, è l'unità di base di cui si compone il progetto; è identificata attraverso specifici codici azione. Sulle singole azioni progettuali è costruito il fabbisogno finanziario del progetto ripartito per finanziamento e cofinanziamento;

l) **Progetto operativo:** chiamato d'ora in poi, per semplicità, **progetto**, è l'esito del processo di co-programmazione e co-progettazione definito sul tavolo di co-progettazione attraverso il confronto tra il soggetto proponente ed i partner, nel rispetto delle indicazioni del presente documento e delle discipline sovraordinate. Il progetto deve riportare gli impegni di tutti gli attori coinvolti nel processo di co-progettazione, gli interventi da attuare (azioni progettuali o parti di esse), le singole voci di costo per azione progettuale, le modalità e la titolarità del cofinanziamento, ripartite anch'esse per voci di costo, le eventuali compartecipazioni degli utenti, le modalità di monitoraggio ed ogni altro impegno intercorrente tra i diversi partner. Deve essere sottoscritto da tutti i componenti il tavolo di co-progettazione;

l) **Programma attuativo zonale:** è il documento che risponde alla necessità di trasmettere alla Regione Toscana, attraverso l'apposito Formulario, la sintesi degli interventi programmati con il progetto ai fini della valutazione di congruità tra gli stessi e la programmazione regionale, di cui alla DGR 515/2022.

3. Destinatari e priorità degli interventi

I destinatari degli interventi sono persone maggiorenni in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col DM del 2016 (art. 1, comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Gli interventi, coerentemente con il DM 2016, sono prioritariamente erogati a:

a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Ai fini della determinazione dell'urgenza del bisogno è considerata, quale elemento della valutazione degli aspiranti beneficiari degli interventi, anche la capacità economica della persona e della famiglia. Le modalità di declinazione di tale parametro sono determinate a livello zonale.

Poiché il progetto può impiegare anche immobili di proprietà di soggetti privati o di associazioni, resi disponibili a titolo non oneroso per le finalità dello stesso, si prevede, coerentemente con quanto disposto dal DM del 2016 che, nel caso di specifici beneficiari indicati dalla forma di comodato, gli interventi vengano erogati indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM 2016.

4. Fasi del processo di co-progettazione

La co-progettazione ha il fine di valorizzare, in un'ottica di rete, le competenze e le risorse messe in campo da ciascuno degli attori coinvolti.

I diversi attori coinvolti dovranno organizzarsi all'interno di un partenariato pubblico/privato e dovranno essere in grado di utilizzare efficacemente, non solo le risorse messe a disposizione attraverso la l. 112/2016, ma anche quelle di cui sono portatori.

Nei rispetto dei principi indicati dall'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dagli articoli 11 e 13, della l.r. 65/2020 - alla quale si rimanda per una corretta attuazione dell'*iter* di co-progettazione - il percorso che si attiva con tale metodologia si sviluppa su tre fasi principali:

1. individuazione dei soggetti;
2. avvio della co-programmazione e della co-progettazione;
3. redazione del progetto e sottoscrizione degli impegni.

Il processo di co-progettazione è attivato per la programmazione e la realizzazione degli interventi attuativi della DGR 515/2022.

4.1. Individuazione dei soggetti: istruttoria pubblica, valutazione e individuazione dei soggetti

L'istruttoria pubblica è finalizzata alla scelta dei soggetti co-progettanti, sia pubblici che privati, operanti nelle tematiche inerenti gli interventi di cui alle presenti indicazioni, allo scopo di elaborare i relativi progetti.

L'istruttoria è altresì finalizzata a individuare i soggetti sostenitori.

La procedura di evidenza pubblica viene avviata dalla Società della Salute o Zona Distretto, in qualità di soggetto proponente, mediante un **Avviso di manifestazione d'interesse alla co-progettazione**.

La manifestazione d'interesse è rivolta sia agli aspiranti partner, sia ai soggetti sostenitori. Il medesimo soggetto può presentarsi solo per uno dei due ruoli, in quanto i due ruoli sono incompatibili.

L'avviso è rivolto sia ai soggetti pubblici, diversi dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie USL, sia ai soggetti privati.

I soggetti che si candidano alla co-progettazione indicheranno gli ambiti di intervento (di cui al successivo punto 6) di interesse prevalente, sulla base delle loro caratteristiche, competenze e specializzazioni.

I soggetti, in particolare del Terzo settore, possono partecipare come sostenitori. Tali soggetti (in particolare le associazioni di difesa e tutela dei diritti delle persone con disabilità, associazioni di familiari e più in generale soggetti del Terzo settore la cui finalità prevalente è la difesa delle

persone con disabilità), avendo competenze specifiche sul target degli interventi, potranno dare il loro sostegno e il loro supporto ai progetti, pur non partecipando operativamente alla realizzazione degli stessi.

Il ruolo dei soggetti sostenitori deve comprendere sia la fase della co-programmazione, ossia la fase preliminare di analisi dei bisogni e di analisi di contesto, sia la fase di monitoraggio del progetto. In questa fase, o in specifici momenti dedicati, potranno essere definiti ulteriori ruoli e azioni dei soggetti sostenitori che dovranno comunque risultare nei documenti a corredo della realizzazione del progetto.

Nella manifestazione d'interesse alla co-progettazione possono essere incluse indicazioni ulteriori, come ad esempio le percentuali di impiego delle risorse nei diversi ambiti di intervento di cui al punto 6, e/o parametri ulteriori.

Il soggetto proponente può indicare nell'Avviso, al fine di una migliore attività di co-progettazione, limiti al numero massimo di soggetti o, comunque, un punteggio minimo che i partner o di soggetti sostenitori devono ottenere.

Alla manifestazione d'interesse dovrà essere data adeguata pubblicità e comunicazione, nonché un congruo periodo di pubblicazione, comunque **non inferiore ai venti giorni**, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c) della l.r. 65/2020.

La selezione dei partner verrà effettuata sulla base di **criteri predefiniti** dal soggetto proponente l'Avviso nel rispetto comunque di quanto di seguito disposto.

I soggetti pubblici non sono sottoposti a valutazione.

Per ciascuno dei criteri adottati devono essere preliminarmente definiti i pesi percentuali minimi e massimi in esito ai quali dovrà essere stilata la graduatoria.

Per la valutazione andranno considerati **parametri oggettivi e comparabili**, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. l'aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle proposte effettuate con quanto previsto dalle norme nazionali di riferimento e dalla DGR 515/2022, nonché con quanto indicato nell'Avviso di manifestazione d'interesse;
- b. capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e attività attinenti l'ambito d'intervento indicato in sede di candidatura;
- c. la dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) da mettere a disposizione, quale possibile cofinanziamento, e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo dalla DGR 515/2022, nonché la capacità di attrarre investitori e/o finanziamenti non pubblici;
- d. la capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata;
- e. i requisiti tecnici e professionali per la gestione in rete di servizi e interventi di portata innovativa e sperimentale;
- f. la capacità organizzativa, amministrativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in campo;
- g. la capacità di rispettare le modalità e le tempistiche stabilite ai fine delle azioni di monitoraggio e rendicontazione delle attività.

Anche per i soggetti sostenitori può attivarsi la valutazione da effettuarsi sulla base di parametri oggettivi e comparabili.

Il soggetto proponente è tenuto a comunicare l'esito della valutazione ai candidati.

4.2 Avvio della co-programmazione e della co-progettazione

La co-progettazione si sviluppa nelle seguenti **fasi**:

- a. procedimento di co-programmazione che, attraverso l'analisi di contesto, porti all'individuazione dei bisogni della comunità da soddisfare, nonché i bisogni rappresentati dagli stakeholders (soggetti sostenitori), degli obiettivi da conseguire, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; in tale fase preliminare sono presenti sia i partner che i

soggetti sostenitori.

b. individuazione delle azioni e degli interventi da realizzare con particolare riguardo agli elementi di innovazione e di sperimentaltà; si tratta della fase in cui si dà corso alla vera e propria co-progettazione, con la definizione operativa del progetto, l'individuazione e la definizione delle singole azioni progettuali da realizzare; vi partecipano esclusivamente il soggetto proponente ed i soggetti valutati idonei in qualità di partner.

c. definizione del budget progettuale e redazione del progetto; nella redazione del progetto per ciascuna azione progettuale devono essere riportate nel dettaglio le singole voci di spesa, coerenti con l'azione progettuale stessa, sia per le voci di spesa sostenute con la parte corrente del Fondo, sia per le voci di spesa a carico di uno dei soggetti partner, in qualità di cofinanziamento.

d. sottoscrizione del progetto da parte del soggetto proponente e dei partner attraverso protocollo convenzionale, ATS o ogni altra forma ritenuta idonea.

Analogamente, nel caso di presenza di soggetti sostenitori, dovranno essere predisposti e sottoscritti anche accordi con questi soggetti.

In considerazione del processo di validazione del Programma attuativo zonale riservato alla Regione Toscana, nonché di altre possibili modifiche che potrebbero per diversi fattori intervenire nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, si ritiene opportuno prevedere momenti e modalità di confronto e di riscontro sull'andamento del progetto.

4.3 Redazione del progetto e sottoscrizione degli impegni.

I soggetti partner che, alla fine del ciclo di co-progettazione, desiderano operare nell'attuazione del progetto dovranno sottoscrivere, unitamente al soggetto proponente in qualità di capofila, un **protocollo convenzionale/ATS o ogni altra forma ritenuta idonea**.

Ai soggetti sostenitori, oltre alla partecipare alla fase preliminare della co-progettazione ed alla fase di monitoraggio del progetto, come indicato al punto 4.1, potranno essere assegnate altre funzioni tra le quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione a gruppi di lavoro specifici per tematica;
- funzione di informazione e promozione degli interventi e dei servizi previsti dal progetto per i beneficiari e le loro famiglie;
- funzione di advocacy per i beneficiari delle azioni del progetto.

Il progetto deve riportare gli impegni di tutti gli attori coinvolti nel processo di co-progettazione, gli interventi da attuare (azioni progettuali o parti di esse), le singole voci di costo per azione progettuale, le modalità e la titolarità del cofinanziamento, ripartite anch'esse per voci di costo, le eventuali compartecipazioni degli utenti, le modalità di monitoraggio ed ogni altro impegno intercorrente tra i diversi partner.

Il progetto deve altresì riportare le modalità e la frequenza della trasmissione della documentazione provante le spese sostenute che dovrà avere cadenza almeno semestrale dalla data di avvio del progetto.

Il progetto deve essere **sottoscritto** da tutti i componenti il tavolo di co-progettazione.

Il soggetto proponente potrà avvalersi anche di un **tavolo di co-progettazione già costituito** purché con finalità riconducibili agli obiettivi della normativa nazionale vigente in materia e della DGR 515/2022 e purché tale costituzione non sia antecedente al 2020. In questo caso il processo di co-progettazione prevederà solo quanto indicato al punto 4.3.

5. Programma attuativo zonale

Il Programma attuativo zonale rappresenta il **documento** attraverso cui si dà evidenza dell'attuazione, a livello di Zona Distretto e Società della Salute, delle azioni e degli interventi contemplati nel progetto, correlati alle disponibilità del Fondo assegnato dalla Regione Toscana con la DGR 515/2022.

Per la presentazione del Programma attuativo zonale il soggetto proponente utilizza il **Formulario** appositamente approvato dalla Regione Toscana. Il Formulario deve essere compilato in tutte le sue parti e **sottoscritto** dal direttore di ciascuna Zona Distretto e Società della Salute.

Il Programma attuativo zonale, redatto secondo le indicazioni della Regione Toscana e debitamente sottoscritto, rappresenta impegno formale per l'utilizzo delle risorse assegnate, in coerenza con le indicazioni in esso contenute, nonché con gli obiettivi e i contenuti della normativa nazionale di riferimento e della DGR 515/2022.

Il Programma attuativo zonale è soggetto a **verifica di congruità** da parte dell'Ufficio regionale competente.

6. Ambiti di intervento

I programmi attuativi zonali, finanziati con il Fondo di cui alla DGR 515/2020, dovranno prevedere interventi rientranti negli **ambiti** di seguito descritti, corredati dai relativi **codici azione** che contribuiscono ad orientare la realizzazione verso livelli di omogeneità ed uniformità territoriale.

Ambito A: percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 23 novembre 2016.

Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare. Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:

A01. attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzate alla nascita del gruppo-casa. Tutto ciò potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, per verificare la compatibilità tra le persone;

A02. percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza;

A03. cicli di giornate e/o week-end fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico; si specifica che tali azioni progettuali prevedono **pernottamenti brevi, da 1 a 7 giorni, e/o caratterizzati da discontinuità**, ad esempio cicli di 5 giorni in appartamento e di 2 giorni con rientro al nucleo familiare di origine;

A04. periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza; si specifica che tali azioni progettuali si caratterizzano per la **continuità** e sono finalizzati a valutare le capacità di permanenza fuori dal nucleo familiare dei beneficiari nonché ad individuare i gruppi casa; in questa categoria rientrano **interventi con durata da 7 a 30 giorni**;

A05. periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto); si specifica che tali azioni progettuali sono finalizzati a stabilizzare e consolidare il gruppo casa, a verificare la capacità di distacco dal nucleo familiare dei beneficiari per **periodi medio lunghi** e quindi **da 1 a tre mesi**;

Ambito B: interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016. I servizi alloggiativi qui indicati sono intesi come soluzioni di residenzialità di medio-lungo periodo, ossia con durata **non inferiore a 4 mesi**. Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:

B01. Azioni di supervisione e monitoraggio leggero in soluzioni di housing e co-housing di persone per le quali il progetto di vita personalizzato non preveda il ricorso a strutture a più alta complessità disciplinate dal Regolamento di cui al DPGR del 9 gennaio 2018 (d'ora in poi Regolamento 2/R del 2018), all'interno di vere e proprie residenze private;

B02. soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non,

purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);

B03. cohousing con livelli medio bassi di supporto;

B04. forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);

B05. gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 4 del DM 23 novembre 2016, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone;

B06. soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione;

Ambito C: programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6 del DM 23 novembre 2016), nonché i percorsi per favorire la piena cittadinanza sociale dei beneficiari ivi compresa la realizzazione di percorsi finalizzati all'autosufficienza e/o alla sostenibilità della microcomunità parafamiliare di riferimento. Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:

C01. laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;

C02. azioni innovative e sinergiche con enti territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;

C03. percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing;

C04. percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale;

C05. percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza;

C06. percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine;

Gli interventi svolti in appartamenti di cui alle azioni progettuali da **B02 a B06** dovranno rispondere quanto previsto dal **Regolamento 2/R del 2018**.

Le azioni progettuali corrispondenti ai codici da **A03 a A05** e al codice **B01** devono comunque rispettare quanto previsto dal **DM del 2016**:

1. deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;

2. nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza/sollievo in numero di 2;

3. deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;

4. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;

5. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

7. Risorse disponibili e modalità di impiego.

Le risorse disponibili per la Regione Toscana a valere sul Fondo di cui al Decreto del 7 dicembre 2021, calcolate sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, ammontano a complessivi euro **5.327.000,00**.

Le risorse disponibili per ciascuna Società della salute e Zona Distretto, calcolate sulla base del medesimo criterio della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, sono specificate nell'**allegato "C" alla DGR 515/2022**.

Per la realizzazione degli interventi previsti nel programma attuativo zonale deve essere garantito un **cofinanziamento complessivo non inferiore al 20%** delle risorse di parte corrente.

Relativamente ai tre ambiti richiamati al punto 6 gli interventi dovranno rispettare almeno la seguente percentuale di impiego delle risorse di parte corrente:

- **per almeno il 60% sull'ambito B;**
- **per non oltre il 15% sull'ambito C.**

La quota di cofinanziamento può essere coperta attraverso risorse pubbliche o da risorse di uno dei partner e/o attraverso compartecipazione dei beneficiari.

8. Spese ammissibili e interventi di sistema non finanziabili

Le azioni progettuali dovranno essere coerenti con quanto disposto dalle presenti Indicazioni, nonché dalla DGR 515/2021, dalla L. 112/2016 e dal DM del 2016.

Le voci di costo che compongono la singola azione progettuale dovranno essere aderenti all'intervento programmato, proporzionate alla durata ed al numero dei beneficiari coinvolti.

Non sono ammissibili le voci di spesa afferenti ai costi per la progettazione, ai costi di gestione e amministrazione, sia dei partner che dei soggetti pubblici, a quelli derivanti dalle azioni di sistema non finanziabili (valutazione multidimensionale, definizione del Profilo di funzionamento, del Progetto di vita e monitoraggio), ai costi riconducibili alle spese infrastrutturali, a prestazioni già previste nei Livelli Essenziali di assistenza (LEA), nonché tutto quanto non coerente con il contenuto progettuale.

A titolo **esemplificativo** e non esaustivo sono spese ammissibili:

- a) costi del personale;
- b) servizi di trasporto;
- c) affitti;
- d) utenze;
- e) manutenzioni ordinarie (servizi di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento degli alloggi);
- f) vitto e materiale di consumo;
- g) altre voci da specificare coerenti con l'azione progettuale.

In relazione alla voce di spesa "**affitti**", si specifica che tale voce può essere ammissibile solo nelle azioni progettuali afferenti all'ambito B e all'ambito A limitatamente ai codici azione A03, A04, A05 .

In particolare si specifica che, in caso di utilizzo di un immobile non afferente al patrimonio pubblico, dato in concessione, comodato o altra forma comunque non onerosa, da parte di un partner, un soggetto sostenitore o un privato, nel progetto potrà essere portato a **valorizzazione** quale cofinanziamento, il valore minimo dell'Indice Quotazioni immobiliari (OMI) presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm>) relativamente alle quotazioni per le locazioni moltiplicati per i metri quadri e la durata in giorni dell'azione progettuale, utilizzando la seguente formula: $\text{valorizzazione} = (\text{OMI}) * (\text{MQ}) / (30) * (\text{n. giorni dell'intervento})$.

La valorizzazione di cui al punto precedente è possibile limitatamente ai giorni in cui si realizzano le attività.

Per la voce di spesa “**utenze**”, si specifica che le stesse sono ammissibili **limitatamente al periodo di durata delle azioni progettuali** afferenti ai codici di cui all’**ambito B e ai codici A03, A04 e A05**.

Nel caso in cui l’azione progettuale si svolga all’interno di un immobile afferente al patrimonio pubblico tale voce è ammissibile sia nel caso in cui sostenuta direttamente sia dall’ente pubblico, sia dai beneficiari attraverso forme di compartecipazione. In questo caso potrà essere inserita come voce di spesa quale parte del cofinanziamento.

Per le azioni progettuali afferenti alle strutture previste dall’allegato A del Regolamento 2/R del 2018 – Comunità Alloggio Protette - modulo Dopo di Noi- a valere sul fondo reso disponibile ai sensi della DGR 515/2022, sono ammissibili le sole spese riguardanti la retta di parte sociale. La quota di parte sanitaria della retta, laddove prevista dalla vigente normativa, deve essere considerata a carico del SSR e quindi corrisposta secondo le ordinarie modalità di imputazione della stessa. Tale quota, pertanto, non può essere considerata quale componente del cofinanziamento a valere sul progetto.

9. Verifica dei programmi attuativi zonali

Il Settore regionale competente provvede ad inviare ai territori il Formulario per la presentazione dei programmi attuativi zonali.

Entro 60 giorni dalla ricezione le Zone Distretto e Società della Salute inviano i programmi attuativi zonali affinché sia **valutata** da parte del Settore regionale la **completezza** delle informazioni riportate e la **congruità** delle stesse con quanto disposto dalla l. 112/2016, dal DM del 2016, dalla DGR 515/2022 nonché dalle presenti Indicazioni.

In esito a tale valutazione, il Settore regionale si riserva di richiedere **integrazioni, modifiche o chiarimenti** da fornire nei tempi che saranno indicati dallo stesso Settore, ai fini del riscontro positivo di quanto programmato.

Nel caso di rilievi di lieve entità saranno fornite **raccomandazioni** che dovranno essere recepite nella realizzazione del progetto e che potranno essere riscontrate in occasione di monitoraggi specifici o durante altri momenti di confronto con i territori.

La Regione si riserva comunque la possibilità di chiedere ai territori relazioni intermedie sugli interventi o su *focus* di specifico interesse.

Nel caso di gravi carenze saranno indicati gli elementi formali o sostanziali che necessitano di integrazioni o di modifiche, per le quali si renda dunque necessario presentare nuovamente il programma attuativo zonale.

In ogni caso è facoltà del Settore regionale richiedere alle Zone Distretto e Società della Salute il progetto, in particolare a fronte del riscontro di incongruenze o criticità nei programmi attuativi zonali.

10. Monitoraggio, rimodulazioni, rendicontazione e ammissibilità delle spese sostenute

I soggetti proponenti dovranno rispondere alle richieste di **monitoraggio** della Regione Toscana con particolare riferimento a:

- monitoraggio semestrale della spesa;
- monitoraggio annuale a carattere quali-quantitativo;
- monitoraggio annuale delle soluzioni alloggiative.

Le Zone Distretto e Società della Salute dovranno quindi fornire, alla Regione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del citato Decreto del 7/12/2021, e ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di

intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno; la Regione si impegna a inserire tali informazioni nella specifica sezione del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (**SIOSS**), istituito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/8/2019, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5.

I soggetti proponenti, a conclusione delle attività, sono tenuti a presentare una **relazione finale** sulle attività svolte e a rendicontare le spese sostenute secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Toscana.

Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della l. 112/2016, del DM del 2016, nonché della DGR 515/2022 e delle presenti Indicazioni, sono possibili **rimodulazioni economiche** che spostino risorse tra voci di costo, tra azioni progettuali e tra ambiti di intervento diversi.

Ogni modifica deve essere **discussa** tra i soggetti partner, **validata** dal Direttore di Zona Distretto e Società della Salute e recepita nel progetto. Delle rimodulazioni deve essere lasciata **traccia** per eventuali verifiche.

Nel caso in cui le rimodulazioni coinvolgano spostamento di risorse, sia di parte corrente che di cofinanziamento, **tra ambiti di intervento diversi**, la Zona Distretto o Società della salute dovrà inoltrare apposita **comunicazione** al Settore regionale competente che riporti l'estratto del Formulario relativo al budget precedentemente approvato, nonché medesimo estratto riportante la nuova proposta di allocazione delle risorse. La rimodulazione così presentata sarà soggetta a **verifica di congruità** da parte del Settore regionale competente che provvederà a dare formale riscontro.

Per essere **ammissibili le spese sostenute** per la realizzazione delle azioni progettuali, oltre a rispettare quanto indicato al punto 8, devono essere:

1. riferibili al periodo di vigenza del finanziamento, ovvero al periodo compreso tra la data di avvio -come indicata nel Formulario -e quella di conclusione dell'azione progettuale di riferimento;
2. riferite a voci di spesa previste nel progetto;
3. effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto partner, attuatore degli interventi, e giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio equivalente, regolarmente registrati nella contabilità dell'ente o azienda secondo le disposizioni previste per la natura giuridica del soggetto realizzatore e del settore di appartenenza;
4. ricomprese nei limiti dei costi imputati sulla singola voce dell'azione progettuale.

La **documentazione** attestante i **costi sostenuti** per la realizzazione del progetto deve:

1. essere conservata in originale dal soggetto partner, attuatore degli interventi;
2. recare una data riferita al periodo di tempo in cui si è svolta l'azione progettuale finanziata;
3. essere redatta in modo analitico con l'indicazione dell'azione progettuale finanziata cui si riferisce;
4. essere in regola dal punto di vista fiscale e previdenziale;
5. essere regolarmente trasmessa al soggetto proponente, sulla base di quanto stabilito nel progetto, e comunque con cadenza almeno semestrale.

Sul **titolo di spesa originale** il soggetto partner attuatore degli interventi deve annotare il riferimento al progetto, se non presente già nel documento, e l'importo totale o parziale imputato all'azione finanziata o alle azioni finanziate, sia a valere sul fondo che sul cofinanziamento; tale imputazione può risultare attraverso l'apposizione di un timbro o attraverso la presentazione di un'apposita dichiarazione.

In relazione alla valorizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato a titolo non oneroso il soggetto partner attuatore dell'intervento deve presentare al soggetto proponente un'autocertificazione

riportante la congruità della valorizzazione stessa secondo le specifiche indicate al punto 8.

Tali documenti, e l'eventuale ulteriore documentazione di supporto, utile a garantire la trasparenza e la corretta valutazione della natura e dell'entità delle spese sostenute, devono essere trasmessi al soggetto proponente per gli adempimenti conseguenti e conservati dal soggetto attuatore tenendo conto che:

- devono essere a disposizione dell'Amministrazione regionale nella sede del soggetto attuatore;
- devono essere conservati dopo la chiusura del progetto nel rispetto delle prescrizioni legislative e comunque per almeno 3 anni.

11. Valenza della programmazione e avvio delle attività

La programmazione ha valenza **annuale**, gli interventi ivi previsti devono avviarsi entro il **1 luglio 2023** e non possono avere una durata superiore ai 12 mesi.